

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. *Congedo — Discussione del progetto di legge per la leva dei nati nel 1846 — Raccomandazione del Senatore Roncalli Fr. — Approvazione dei cinque articoli della legge — Squittinio segreto su questo progetto e su quello per la cittadinanza al professore Moleschott — Seguito della discussione sul progetto di legge per i provvedimenti finanziari — Discorso del Senatore Lambruschini contro l'art. 15 — Risposta del Ministro di finanze, e replica del Senatore Lambruschini — Domanda del Senatore Beretta cui risponde il Ministro — Obbiezioni del Senatore Farina — Approvazione dell'art. 15 — Osservazioni del Senatore Revel sull'art. 16 combattute dal Ministro di finanze — Approvazione degli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. — Dichiarazione del Senatore Revel sull'art. 24 — Approvazione degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 — Raccomandazione del Senatore Lambruschini sull'articolo 33: approvazione di esso e del 34 — Istanza del Senatore Revel sull'art. 35 e risposta del Ministro di finanze — Approvazione degli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 — Avvertenza del Senatore Beretta sull'art. 43 e dichiarazioni del Ministro — Approvazione degli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 — Squittinio segreto sul complesso della legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

Non è presente alcun ministro.

Il Senatore *Segretario Ginori-Liscl* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura di una lettera del Senatore *Correale*, che domanda un congedo di un mese, che gli è dal Senato accordato.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per i provvedimenti finanziari, rimasta all'articolo 15; però non essendo ancor presente il Ministro delle finanze, se il Senato crede, potremo intanto discutere il progetto di legge sulla leva, che è pure di somma urgenza.

Darò lettura del progetto di legge (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore *Roncalli Fr.* Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore *Roncalli*.

Senatore *Roncalli Fr.* Non tema il Senato che io voglia abusare della sua pazienza coll'osteggiare in verun modo questa legge che io dichiaro di votare, e di votare completamente quale ci è stata proposta. Attese le gravissime circostanze, io rinunzio di buon grado all'idea che avrei avuto, e che eseguirei in qualunque altra occasione, di presentare cioè un emendamento a questa legge.

Mi permetta però il Senato di deplorare anche in

quest'occasione come si voglia persistere nel mantenere un privilegio in favore dei chierici, privilegio che io ritengo contrario allo spirito ed alla lettera del nostro Statuto, e contrario specialmente alle idee dei tempi.

Dopo ciò, ripeto, dichiaro che voterò la legge.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva sui nati nell'anno 1846 in tutte le provincie dello Stato.

(Approvato)

Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a quarantasei mila uomini.

(Approvato)

Art. 3. Gli iscritti designabili che sopravvanzeranno dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, numero 2261.

(Approvato)

Art. 4. Gli iscritti chiamati a questa leva i quali erano già ammogliati alle epoche indicate nel Regio Decreto 12 settembre 1860, numero 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro 10 gennaio 1861, numero 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella legge 30 giugno 1861, numero 63, per quelli della Sicilia,

e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero sieno vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

Saranno pure esenti gli iscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860.

Per i chiamati appartenenti alle famiglie disobbigate, basterà che il matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1862.

(Approvato)

Art. 5. Gli iscritti, che in virtù del precedente articolo 4, saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno essere rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento.

(Approvato)

Ora si passa allo squittinio segreto di questa legge, e di quella già approvata per la cittadinanza italiana al professore Moleschott.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale).

Presidente. Risultamento della votazione:

Per la legge sulla leva

Votanti	99
Voti favorevoli	96
» contrari	14

(Il Senato adotta)

Per la legge che concede la cittadinanza italiana al professore Moleschott.

Votanti	99
Voti favorevoli	85
» contrari	14

(Il Senato adotta)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Ora si riprende il seguito della discussione del progetto di legge pei provvedimenti finanziari. Siamo rimasti all'art. 15, del quale do lettura.

« Pel secondo semestre dell'anno 1866 non sarà applicato il decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati, ma in sua vece sarà imposta una tassa straordinaria sull'entrata fondiaria nel modo seguente:

« I proprietari dei beni stabili, rustici ed urbani dichiareranno l'entrata netta dei loro stabili; la entrata sarà dichiarata dove sono situati i beni, e sarà accertata nelle forme e coi metodi stabiliti per i redditi della ricchezza mobile.

« Si terrà conto in deduzione:

« 1° Dei debiti ipotecari, chirografari e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo;

« 2° Della tassa fondiaria e della sovratassa provinciale e comunale.

« Sul residuo il proprietario pagherà il 4 per cento all'anno. »

La parola è al signor Senatore Lambruschini.

Senatore Lambruschini. Io prego in primo luogo il Senato di credere che se io domandai ieri sera che fosse differita la discussione di quest'articolo ad oggi, non fu per servire al comodo mio; ma perchè egli è di tale importanza, che la discussione o strozzata, oppure spezzata in due parti, non avrebbe prodotto l'impressione che si doveva aspettarne. Prego egualmente il sig. Ministro delle finanze di esser certo che se io mi fo oppositore ad una disposizione che egli sostiene, questo non iscema per nulla la grande e antica stima che ho per lui, e, se mi permette di dirlo, la mia rispettosa amicizia.

Ciò premesso, entro nell'esame dell'art. 15, e vi entro tanto più francamente in quanto che la Commissione che lo ha esaminato, non ha avuto il coraggio di approvarlo; ha detto che lo subisce. Ora si subiscono le necessità, le necessità inevitabili: ma c'è egli qui una tale necessità? Io dimostrerò che questa necessità per soccorrere la finanza, non c'è. Per conseguenza io esamino l'articolo francamente e lo combatto.

Quando l'onorevole Senatore di Revel esponeva gli inconvenienti che si incontrarono in Piemonte per le denunce della rendita della terra sostituite al catasto, il sig. Ministro delle finanze rispondeva che quegli inconvenienti derivavano dall'aver introdotto nella verifica di una rendita reale i modi di verifica di una rendita personale: e si premuniva contro l'uso che si potesse fare di questa osservazione del sig. conte di Revel nella discussione di quest'articolo 15, dove si sarebbe veduto come si deve procedere intorno alla rendita reale e non personale.

Se questa distinzione di tassa reale e personale fosse necessaria allo scopo che io mi prefiggo, avrei da poter dimostrare che la tassa proposta in parte almeno, è personale; potrei dire che in ogni produzione vi è qualche cosa di personale; perchè se vi sono le forze della natura, se vi è il capitale, v'è pure il lavoro, cioè l'opera dell'uomo: potrei finalmente notare che quando si tratta di un'imposta, l'imposta riguarda la rendita da qualunque elemento derivi, la riguarda nel suo complesso, nell'atto che essa diventa una proprietà di quello che la gode, e per conseguenza può tenersi allora come personale.

Ma, ripeto, questa distinzione utile e necessaria quando si tratta di determinare, di rendere chiaro, preciso, compito il concetto scientifico del fenomeno complesso della produzione, non mi occorre stabilirla pel fine che mi propongo.

Quello di che ora si tratta è di determinare una rendita netta, e di accertarla nelle forme, e coi metodi stabiliti per la tassa sulla ricchezza mobile: abbiamo qui dunque una rendita lorda della terra da rendersi netta.

In primo luogo ha da esser fatta questa operazione dal proprietario. Or io asserisco, senza timore di essere smentito, che la pluralità, l'universalità dei proprietari non conoscono essi stessi la rendita dei loro beni, pigliano quel che la terra dà, non sanno come viene, qual parte vi abbia il capitale, quale la terra, e quali detrazioni si debban fare; insomma prendono la rendita e se la godono, non pensando ad altro. Pochi sono, ben pochi i proprietari che abbiano una scrittura regolare, e possano dire a se stessi: ecco quel che mi rende la terra.

Aggiungo anzi che se si va molto addentro, se si cerca di appurare veramente la rendita reale della terra (gli agricoltori lo sanno) difficilissima cosa riesce ancor per gli amministratori più esperti, più diligenti, il venirne a capo.

E fin qui si tratta di ottenere la rendita netta per noi medesimi; per noi che crediamo ai nostri dati, perchè sappiamo in che modo gli abbiamo ottenuti; per noi che crediamo a noi stessi.

Quando poi si tratti di accertare questa rendita ad un agente delle tasse, ed accertarla nel modo indicato dalla legge, noi allora dobbiamo affrontare un'infinità di dubbi, di opposizioni, d'investigazioni, di combattimenti lunghi e penosi, quasi invincibili.

Il proprietario dirà: questo mio possesso rende tanto; l'agente delle tasse risponderà: non è possibile; voi possedete campi fertili; dirà che il capitale occorso a produrre quella rendita, è meritevole d'un frutto, è minore di quello che il proprietario asserisce; non ammetterà il prezzo dei generi che sono stati venduti e che costituiscono la rendita: farà, in somma, cento opposizioni mal vinte dal possidente.

Poniamo che si arrivi finalmente a determinare la rendita netta della terra; bisogna poi farvi le sottrazioni.

La sottrazione dei debiti ipotecari è facile, ma la sottrazione degli altri debiti a quante difficoltà darà luogo?

Dirà l'agente delle tasse: provatemi che avete questo debito. Come lo prova il proprietario? Dovrà andare dal creditore e farsi dare il chirografo? l'agente delle tasse potrà dire: vi è collusione; dirà: questo documento non è buono perchè non è registrato, dirà mille cose.

Ecco dunque una serie interminabile di esami, ai quali la maggior parte dei possidenti non potrà reggere. Ma poi dall'agente delle tasse si deve passare alla Deputazione di sindacato, poi alla Commissione d'appello; le difficoltà cresceranno, si perderà un tempo lunghissimo; cosicchè, da ultimo, quando pur si arrivasse a ritrarre quello che il signor Ministro spera di ottenere da quest'imposta, ella entrerà nelle casse del Tesoro dopo mesi e mesi, e vi entrerà eccitando universale malcontento. Ma questo non è tutto.

Supponiamo che si arrivi ad un accordo coll'agente delle tasse, o passando per tutti i gradi di appello, si stabilisca alla fine quel tanto che il proprietario

deve pagare. Avete voi veduto, o Signori, in che via siamo entrati? A che siamo riusciti?

Per la tassa sulla ricchezza mobile noi siamo obbligati a dichiarare il nostro attivo; per la denuncia della rendita della terra, noi dovremo scoprire il nostro passivo: oh allora lo stato della famiglia è nudato in piazza; è noto a tutti: il credito, l'onore sono in pericolo.

Il Governo entra nelle case, entra nel santuario della famiglia, fa egli i nostri affari.

In tempo della monarchia assoluta si diceva che per la polizia le mura delle case erano di cristallo; oggi si potrà dire che son di cristallo pel fisco.

Ecco la spaventosa tendenza delle leggi d'oggi; si vuol saper tutto, regolar tutto; ci si toglie quel che è più prezioso dei denari, l'indipendenza della persona, la quiete, il tempo, la dignità, sottoponendoci a minute e vessatorie indagini.

Il signor Ministro diceva l'altro giorno che noi non sappiamo imitare gli Inglesi, che noi ci adontiamo come di violazione della nostra libertà di quelle investigazioni, a cui gli Inglesi si sottopongono volontariamente perchè sono imposte dalla legge. Io non impugnerò il fatto che il signor Ministro affermava; pur vorrei sapere una qualche particolarità, in quali cose e fino a qual punto siano sopportate queste intromissioni del Governo nelle private cose, da un popolo così geloso della sua indipendenza. Ma sia; io risponderò, che ciascuno ha i suoi gusti.

Si dice d'un tale che si diletta di rodere i chiodi: dovremo noi fare altrettanto?

Noi vogliamo esser liberi da tutte queste vessazioni. Nè si dica che questa è una un po' infingarda intolleranza del popolo italiano; potrebbe essere in parte, ma in gran parte è una gelosia della propria dignità. Io sono certamente rispettoso verso le leggi; ma quando le leggi degli uomini sono conformi alla legge; a quella legge eterna che Iddio ha stampato nell'anima umana, che è la forma della società: legge d'armonia, per cui tutte le membra hanno una vita propria, alla quale non ripugna, anzi dà vigore la legge comune del corpo intiero: vita delle persone, vita delle famiglie, vita dei comuni, libertà vera.

Ora, dove si secondi questa inclinazione moderna degli Stati, di intromettersi in ogni cosa, l'armonia è turbata, la vita è spenta.

Oggi ci si impedisce di tagliare una quercia, domani d'imbottare il vino, o di venderlo senza permissione; non si ha più la proprietà di noi stessi.

Ecco perchè io combatto questo articolo; perchè vi scorgo l'idea che si cerca d'incarnare in tutte le leggi, l'idea pernicioso di saper tutto e regolar tutto.

Ma si dirà: come vorrete voi provvedere ai bisogni della finanza?

L'articolo di cui parliamo ha due parti; in una parte si dona, in un'altra si toglie. Se noi rigettiamo l'articolo, negheremo alla finanza il 4 p. 0/0 sulla rendita netta; ma le lasceremo il decimo di guerra.

Io non posso dire che proporzione vi sia fra queste due parti; ma se si considera quanto cercheranno i possidenti di assottigliare la rendita della terra, quanto tempo ci vorrà perchè il frutto di quest'imposta entri nelle casse dello Stato, si verrà forse a conoscere che la differenza non è molta; e che se vi è, ella sarebbe compensata dalla sollecitudine e dalla facilità della riscossione.

Che se un decimo non bastasse, io consentirei che invece di uno se ne imponessero due, ma che non si scendesse a volerci obbligare a cosa che agli occhi miei riesce non solamente fastidiosa, ma impossibile.

Io sono così persuaso della verità di queste considerazioni, sono così pieno di desiderio che finalmente si venga all'antica semplicità italiana di amministrare, che non so comprendere come il Ministro delle finanze uomo di mente così elevata, di animo così gentile, non senta esso stesso che si potrebbe e si dovrebbe entrar per questa via invece di andare per l'altra più disastrosa, e che mena a conseguenze tanto spiacevoli e dannose.

Io non saprei attribuirlo ad altro che ad uno stato d'animo che certamente non lo disonora; vorrei dire, che egli è innamorato; e quando si tratta di una dama che può dirsi celeste, cioè della scienza, è un amore molto perdonabile. Ma l'amore è sempre amore; e l'amore è stato dipinto colla benda agli occhi.

Io non presumo tanto di me stesso di potermi lusingare che io riesca a stracciar questo velo, o almeno a diradarlo.

Ma se questo fosse, io me ne rallegrerei grandemente e per me e per lui; perchè allora vorrei augurare che, per suo mezzo, l'Italia finalmente non sarebbe più imitatrice di cose forestiere, ma ritornando alle sue tradizioni antiche, si farebbe maestra alle altre nazioni di vera sapienza civile.

Io voto contro l'articolo.

Ministro delle finanze. L'onorevole Senatore Lambruschini rimprovera ai moderni sistemi d'imposta una tendenza, a suo avviso, funesta per la quale il contribuente è esposto a sciupare tempo, a veder menomata la sua libertà, disturbata la sua quiete, offesa la sua dignità.

Signori, se questa fosse la tendenza dell'età moderna, io la compiangerei perchè invece di crederla progrediente nel sentiero della libertà e della dignità, dovrei dire, la libertà e la dignità furono dei nostri antenati, noi andremo alla schiavitù ed alla bassezza.

Eppure sta, o Signori, contro questi timori la storia; si è sempre rimpianto il passato, eppure avventurosamente si è veduto che il presente val meglio del passato, come il futuro varrà meglio del presente. Se dunque come crede l'onorevole Senatore Lambruschini, è questa realmente una tendenza della età moderna, io dirò francamente che questa tendenza, è e dev'essere conducente ad uno scopo opposto a quello che io dianzi accennava.

E per vero, o Signori, le nazioni le più libere del mondo sotto diverse forme di Governo, l'Inghilterra sotto la forma monarchica-costituzionale, l'America sotto la forma repubblicana, hanno seguito questa tendenza, e l'hanno spinta sino agli ultimi risultamenti, sino alle più estese sue applicazioni: ora, la storia c'insegna che i popoli i quali oggi hanno raggiunto un grado altissimo di civiltà, che godono di un'ampia libertà, sono appunto quelli presso cui le pratiche cui egli deplorava hanno avuto grande incremento. Io omettevo di ricordare *a priori* che queste pratiche non sono difformi dalla libertà, ma sono anzi una conseguenza della medesima. Ed è appunto così, o Signori. Si è potuto credere un'utopia quella di Socrate, che desiderava che ogni cittadino abitasse una casa di cristallo, ma non fu mai rimproverata come un desiderio immorale che avrebbe abbassata la dignità individuale. Il cittadino che è esposto alla critica di tutti, e che non teme l'occhio scrutatore dell'universale, dà a dividere che le sue operazioni si conformano ai principii della morale e della giustizia; epperò io credo, o Signori, che quella repugnanza che noi proviamo a svelare lo stato delle nostre fortune, sia ancora un omaggio che rendiamo ad inveterati pregiudizi. Il credito, lo prova l'esperienza, oggi si fonda principalmente sulla pubblicità, mentre i nostri maggiori credevano avesse ad avere per condizione principale il segreto; oggi la libertà si sposa alla pubblicità, non la teme, e quanto più voi scemate alla pubblicità, altrettanto mettete in compromesso la libertà.

L'onorevole precopinante assomigliava i nostri sistemi di finanza alle cadute polizie; ma le cadute polizie, o Signori, spingevano l'occhio scrutatore nelle famiglie, non per esigere che mettessero in pubblico i loro averi ed i segreti delle famiglie, perchè anzi se avessero ciò fatto, siccome quei Governi non erano consentanei alla libertà ed alla pubblicità, tutti quegli atti dalle famiglie che avessero mirato a questi due scopi sarebbero stati puniti. Allora il contrasto tra la tendenza dei Governi e la tendenza dei tempi faceva sì che gli individui obbedendo a questa, per esser liberi dovevano esser segreti, ed i Governi per ostare alla libertà, dovevano rispettare questi segreti: ed è appunto da quest'urto che veniva dal non esser i Governi consentanei colle esigenze dei tempi, che sono derivato queste due cose: il pregiudizio in noi che nel segreto stia la libertà, la caduta di quei Governi che al soffio della libertà, sono scomparsi.

Dopo aver fatto queste considerazioni generali per le quali vien meno ogni mala prevenzione contro questi sistemi che fondano le imposte sulle dichiarazioni, io mi farò ad esaminare in ispecie gli obbietti che l'onorevole Senatore Lambruschini muoveva contro il presente articolo.

Egli diceva essere quasi impossibile determinare la rendita netta di un fondo. A questo proposito fin dall'altro giorno, rispondendo ad una interpellanza che muoveva l'onorevole conte di Revel, io diceva in an-

ticipazione al Senato che io pure credo che quando si voglia raggiungere lo scopo di determinare la rendita particolare di un fondo di una data qualità e coltura, ciò non puossi ottenere colla denunzia, la quale anzi, in questo caso ripugna allo scopo che si vuol raggiungere. Per mezzo delle denunzie, o difficilissimamente, o non mai, si può determinare la rendita imponibile impersonalmente, direttamente, come la rendita fondiaria; e se vi si riuscisse non si raggiungerebbe quello che si cerca, in quanto che sotto la forma di imposta fondiaria non dev'essere colpita la rendita reale ed attuale di un fondo, ma la rendita media di esso, cioè quella che corrisponde alla sua qualità, alla sua coltura, considerata in media per la massa dei terreni di simile qualità e coltura di un dato luogo.

Sicchè, o Signori, io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Senatore Lambruschini, anzi vado al di là e dico, che se volessimo riconoscere la rendita media imponibile di un fondo per farne criterio di distribuzione di un'imposta fondiaria impersonale, non solamente sarebbe vizioso ed impotente il sistema, ma sarebbe eziandio essenzialmente vizioso il fondamento dell'imposta.

Altro è lo scopo, o Signori, che si propone l'art. 15 che non rende intero il concetto, ma è però informato a questo spirito, che l'imposta personale, detta in questa legge sulla ricchezza mobile, è un'imposta che tendo a diventar generale. L'imposta sulle entrate, come ieri io aveva l'onore di rammentare al Senato, essendo un'imposta personale, non deve più riguardare l'origine dell'entrata nel momento in cui era frutto d'una produzione, risultamento di un lavoro, o prodotto qualunque di un capitale. Quando l'entrata è colpita nel secondo suo momento, quando il frutto depurato dagli oneri e anche dai debiti diventa entrata spendibile, cioè piglia quell'ultima forma della ricchezza prodotta, la quale può essere o in tutto distratta senza intaccare il capitale, o in parte risparmiata per aumentarlo, quando, dico, l'entrata è colpita in quest'ultimo stadio non può più ricercarsi la sua origine.

Altro imposte possono colpire la ricchezza in altro stadio del suo esplicitamento produttivo ed avere natura diversa, ma l'imposta che colpisce la ricchezza in questo ultimo suo momento, è una tassa che non deve e non può avere più riguardo all'origine della stessa.

È mia opinione, non nuova per me, ch'ebbi in altra occasione a manifestarla, che la tassa sulle entrate debba colpire ogni specie di entrate. Ma essendo questa tassa essenzialmente diversa dalla fondiaria, non può e non deve essere imposta cogli stessi criterii, nè può essere assettata colle stesse norme. Se una legge facesse obbligo a tutti i cittadini del Regno d'Italia di pagare sulla loro entrata il 3, il 4, il 5 per 0,0, a nessuno certamente verrebbe in mente che l'entrata che deriva da rendita fondiaria abbia ad essere esclusa dal pagamento di questa tassa. Or bene, che cosa fa l'articolo 15? Dopo essere prevalso un sistema falsissimo, il quale si fondava sulla confusione di due tasse

che hanno natura distinta, quell'articolo cerca correggerlo parzialmente, e sebbene anch'io non sia interamente convinto dell'esattezza della sua compilazione in tutte le sue parti, credo però che contenga in sé tanto di bene, che tenda a fare emendare e correggere uno dei vizi principali dell'assetto delle nostre imposte.

Ma sottomettere alla tassa di entrata e dirò meglio, ad una tassa sull'entrata la parte di rendita fondiaria che depurata di oneri e di debiti piglia questa forma generale di entrata, non è possibile se prima non si riduce in termini più discreti e convenevoli quell'altra imposta, che nulla ha di comune con questa, vale a dire l'imposta reale, impersonale, fondiaria, che colpisce la rendita del fondo e per essa il fondo stesso, in quanto che la rendita considerata impersonalmente come prodotto del capitale impiegato nel fondo, non può dal fondo separarsi e si confonde necessariamente col capitale che l'ha prodotta.

Quest'imposta se si ragguaglia a quella consimile di altri paesi si trova relativamente grave; se si confronta alla quantità delle altre imposte che noi traggiamo da altre fonti, si trova relativamente più alta; se finalmente si disamina in relazione della ricchezza probabile che va a colpire, si trova anche relativamente di una misura che lascia supporre di essere più alta.

L'articolo 15 perciò scema il decimo di guerra, e ciò non perchè voglia trasformare semplicemente il decimo di guerra nel 4 per 0,0 d'imposta applicata secondo le norme della ricchezza mobile, ma perchè vuole da una parte alleggerire di un decimo l'imposta impersonale chiamata fondiaria che va a colpire la rendita senza detrazione d'oneri o debiti, e vuole dall'altra sostituire un'altra imposta, e cioè quella del 4 per 0,0 che non colpisce più il fondo ma il proprietario, che non colpisce più la rendita ma l'entrata, che non bada più alla rendita senza oneri e senza debiti, ma a ciò che rimane sottratti i debiti e gli oneri.

Non v'ha dunque differenza tra l'una e l'altra solamente di quantità, come opponeva l'onorevole Senatore Lambruschini; la differenza principale è di qualità, e la differenza di qualità di queste due imposte è un grandissimo omaggio alla giustizia, alla ripartizione più equa dell'imposta medesima. Da ogni parte d'Italia, ma specialmente da una provincia che ha sentiti più immediati e più duri gli effetti dei recenti aggravii, vengono lagni per la mala distribuzione dell'imposta fondiaria, e sebbene questa nel suo insieme si verifichi non molto grave, è innegabile che nella sua ripartizione spesse volte è ingiusta. La differenza dell'imposta tra un proprietario ed un altro può essere talvolta del 20, e voglio supporre anche del 30 per cento lo che lascierebbe tuttavia una parte disponibile della rendita, ma spesso avviene che questa è scemata da gravi, debiti che per le vicende dei mancati raccolti passati sono stati costretti i proprietari a contrarre.

Allora, Signori, si sperimenta questo in pratica, che l'imposta impersonale che riguarda la rendita, essendo

stata di recente su questa base aumentata senza badare se colui che di queste rendite godeva era gravato da debiti, queste rendite venivano a scemare, di sorta che ha ben potuto accadere in pratica quello che molti dicono, e che altri negano perchè non ne intendono la ragione, e cioè che questi aumenti siano eccessivi, come sono in fatto rispetto alla condizione speciale del proprietario che, aggravato di debiti, non può pagare l'imposta. A questo ha voluto in parte riparare l'articolo 15, perchè togliendo il decimo del peso impersonale e reale, e sostituendovi il 4 per 0/10 secondo la distribuzione dell'entrata, e non della rendita, il proprietario oppresso dai debiti pagherà poco o nulla, ed il proprietario che non ha debiti pagherà una parte maggiore.

Il criterio diverso di queste due imposte diventa evidente quando si traduce in questo suo ultimo risultato; epperò io comprendo benissimo che quei ricchi proprietari che non hanno debiti dicono: metteteci piuttosto un decimo, o due decimi di più. Grazie, o Signori, voi che avete la vostra rendita intera, avete perfettamente ragione. Per voi è certamente indifferente di pagare un decimo, o due decimi di più su quella rendita, e non il 4 per 0/10 sull'entrata che da quella rendita ricavate, poichè per voi la rendita e l'entrata sono la medesima cosa, ma per un povero proprietario gravato da debiti la cosa è ben diversa, poichè se dà quella sua rendita rimane poco, o nulla, voi coll'aumento del decimo gli pigliate quel poco che gli resta, e lo costringete a pagare al di là della rendita che riscuote. Ma se invece voi da quella rendita togliete i suoi debiti, quest'individuo, quando avrà dimostrato che nulla gli rimane, non pagherà nulla, e voi più ricchi che volevate semplicemente darvi il vostro decimo, abbiate la bontà di darvi un decimo e mezzo, cioè il decimo che mi offrite, e quel decimo, che non sulla rendita, ma sull'entrata, manca al vostro vicino, al proprietario gravato di debiti.

Dunque l'art. 15 è un omaggio alla equa ripartizione dell'imposta, è un omaggio alla giustizia; non è una sostituzione di una forma ad un'altra forma d'imposta, che potessero semplicemente differenziarsi tra loro per la sola misura, per la sola quantità. Si cessi pertanto dal dire che val meglio l'esigere un decimo di più da tutti i proprietari di stabili in Italia, e che il maggior risultamento che potrà ottenersi dall'imporre questo 4 per 0/10 sull'entrata proveniente dalla rendita dei fondi stabili non franca la spesa, perchè il tempo che si perde, la vessazione che arreca ha un valore molto superiore a ciò che le finanze ne conseguiranno.

Vorrei anche concedere chese da una parte si sommassero tutte le particelle di tempo perduto, di disturbi sofferti, di vessazioni sperimentate, e dall'altra si facesse la somma dei milioni che si traggono per effetto di quest'art. 15 forse la bilancia starebbe in bilico. Ma quando si tratta di distribuzione d'imposte,

bisogna riguardare questi cumuli nei loro particolari, e vedere se realmente per tutti od almeno per la più gran parte dei contribuenti il fastidio non compensi la spesa.

Io credo, o Signori, che quando il piccolo proprietario ha la sua piccola rendita quasi tutta assorbita dai debiti e dall'imposta fondiaria, se deve pagarsi qualche decimo di più, sente un peso, un fastidio, un danno, certamente molto superiore al tempo perduto, all'incomodo che gli arreca il dirvi: « Signori, badate, la mia entrata è questa, i miei debiti sono questi, questa è l'imposta, non mi rimane nulla, esoneratemi da altri pesi che l'art. 14 contempla. » In questo caso, o Signori, è il massimo numero dei piccoli proprietari, i quali certamente non faranno plauso al vostro ragionamento, nè acconsentiranno che per essi la denuncia non franchi la spesa.

Sapete chi trova che non franca il fastidio? I ricchi proprietari, perchè per essi realmente avendo a pagare, tanto è che paghino sotto forma di decimo, piuttosto che sotto forma d'imposta sull'entrata; ed anzi dirò che col decimo i più ricchi vengono a pagare meno, perchè il decimo colpisce ogni rendita, mentre il 4 0/10 non colpisce se non quella parte d'entrata che rimane, detratte le passività e gli altri oneri dai quali è gravata.

Ma è poi così sgomentevole questo fastidio, è così immenso questo tempo che si avrà a perdere per le denunce richieste dall'art. 15? Se fossimo in un paese nel quale per la prima volta, come avveniva due anni fa, si chiedesse a una classe di cittadini la denuncia, io farei gran conto di quest'obbietto; ma oggi, permettetemi che io lo dica, vi è una grande esagerazione nel fatto, e nella paura che se ne concepisce. Grazie al progresso di quella libertà civile, a cui hanno tanto contribuito le leggi moderne, la proprietà in Italia, da poche eccezioni in fuori, è divisa e suddivisa; oggi un gran numero di famiglie è composto di proprietari di stabili, siano terre, siano edifizii; oggi l'avvocato, il medico, il commerciante, dopo aver fatto un piccolo risparmio, cercano di acquistare o l'abituro o un giardino, o un orto, o un podere, secondo la quantità di ricchezza che possono investire in quest'acquisto; sicchè, o Signori, supposto che 4,780,000 articoli di fondiaria che abbiamo in Italia, rispondano ad un numero considerevolissimo di proprietari di beni stabili, qual è la conseguenza di questo fatto?

È questa, o Signori: che il numero dei puri proprietari, cioè di coloro che essendo proprietari non esercitano una professione industriale, un commercio, o non posseggono un capitale sotto forma qualunque, o non hanno una carta di valore, un'obbligazione qualsiasi, o non facciano parte di una società di qualunque genere, questo numero, dico, è così piccolo, che non so se non sia pur molto il dire che arrivino a 100 o 150 mila in tutta Italia.

Ora, o Signori, avendo noi già un'imposta che ob-

bliga qualunque detentore di ricchezza mobile, ogni esercente una professione, od industria, ogni capit. lista, ogni possessore di titoli di credito qualunque, a fare la denuncia, io non credo possa essere grande il numero di coloro che saranno per la prima volta chiamati a fare la denuncia in virtù di quest'art. 15.

Vi sarà una colonna di più aggiunta alla scheda, vi sarà qualche cosa di più a rivelare, ma certo non vi saranno denunce nuove.

Ma si dice: credete voi dunque che veramente le denunce siano state fatte tutte da coloro che far le dovevano? Io non lo so, o Signori, ma so che se Tizio non fece la denuncia, quando doveva farla per tre capi, non è poi gran male se non la faccia neanche pel quarto; dico soltanto che se Tizio per tre capi aveva obbligo di farla, se la fa per un quarto non trova poi un gran disturbo, una gran perdita di quiete, per questo aumento di denuncia.

Ma è solo la ricchezza mobile che il cittadino italiano è obbligato a denunciare? Se ciò fosse, forse il numero dei puri proprietari chiamati di nuovo a denunciare sarebbe di qualche considerazione, ma per l'imposta dei fabbricati tutti i proprietari degli edifici hanno dovuto fare la denuncia, e di qui a pochi anni la legge li obbliga a rinnovarla, ed in una parte non considerevolissima, ma di molta importanza del Regno d'Italia, quale è quella delle provincie subalpine, hanno dovuto fare la denuncia anche i proprietari di terreni sotto forma diversa e più faticosa, per effetto della legge del 1864.

Vedete dunque, o Signori, che ben pochi sono gli individui in Italia che non furono sottoposti all'obbligo di fare la denuncia, ond'è che non può dirsi inusitata e nuova l'obbligazione che oggi impone l'art. 15.

Da una parte dunque sta che quest'articolo non sostituisce un'imposta ad un'altra che non abbia ragione di essere per la sua quantità, ma sostituisce un'imposta ad un'altra per rendere omaggio alla giustizia, perchè nè segua una più equa distribuzione; e dall'altra parte è manifesto che l'immensa molestia che si temeva non è ragionevole, perchè la paura di inquietare i cittadini è fondata sopra dati di fatto che vengono smentiti dalle ragioni che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato; sicchè mi duole di essere in dissenso coll'onorevole Senatore Lambruschini e di dirgli che realmente debbo persistere in questo dissenso e pregare il Senato di adottare l'art. 15. Egli mi faceva pregio di animo gentile e mi credeva troppo innamorato della scienza. Se veramente questo amore mi invadesse, io non so come potrei raccomandarvi questo insieme di provvedimenti finanziari. Signori, ve lo raccomando non per amore sviscerato della scienza, ma perchè credo che esso risponda alle urgenti necessità dello Stato; e quanto alla gentilezza d'animo, quasi temerei di averne una piccola parte di quella che allegava l'onorevole Lambruschini, perchè un Ministro di finanza, come diceva un grande uomo di Stato fran-

cese, non ha mai abbastanza di ferocia per esser bene a suo posto.

Presidente. La parola è al Senatore Lambruschini.

Senatore Lambruschini. Non è facile combattere un oratore come l'illustre signor Ministro delle finanze; egli col suo ingegno, trova sempre ragioni nuove per sostenere il suo assunto.

Io non impugnerò le sue osservazioni sulla differenza tra questa imposta e il decimo di guerra; l'ammetto anzi. Io consento con lui, che sarà più gravoso per la maggior parte dei possidenti di pagare il decimo di guerra, che non il 4 per 100; che vi è distribuzione più equa d'imposta perchè ricade sulla rendita reale; capisco tutto questo ed ammetterei con lui questa nuova maniera d'imposta a due patti: primo che tutta quanta l'imposta prediale cadesse sulla rendita netta; in secondo luogo che scendesse un angelo dal cielo a determinare questa rendita senza che io fossi obbligato a combattere coll'agente delle finanze. Quando si avesse modo di sapere la vera rendita della terra, ch'ella apparisse come in una massa di liquidi vari sale sopra i più pesanti il più leggero, io accetterei subito il concetto del signor Ministro: ma per me le difficoltà stanno nel modo di trovare e di accertare la rendita netta; e noi non siamo d'accordo. Egli argomenta che le molestie saranno meglio sopportate perchè già vi è l'esempio di altre leggi che impongono la consegna; ma io mi oppongo a tutta sorta di consegna; io considero tutte queste leggi come una tentazione.

Dunque non accetto l'argomentazione del signor Ministro. Non accetto neppure l'altro argomento che i possidenti han già fatto esperienza di questi fastidiosi modi, e vi si sono adattati. Qui si tratta di cosa nuova e più scabrosa a determinarsi che la rendita della ricchezza mobile: quando pur fosse d'eguale difficoltà, gioverebbe egli raddoppiare il fastidio? Che se il paese si è sottoposto a soffrir le molestie della tassa sulla ricchezza mobile, lo ha egli fatto per contentezza? Oh no: quella tassa è una delle cose che più abbiano scontentato; e un ministro delle finanze che oggi imponendo altre tasse, dicesse: vi esonererò della tassa della rendita mobile, sarebbe acclamato.

Ma agli occhi del signor Ministro tutti questi fastidi sono prova e conseguenza di civiltà, di libertà.

Io ripeterò quel che ho già detto; ognuno ha il suo gusto, ed io rispetto il gusto del signor Ministro, e mi serbo il mio. Ma qui si fa una confusione fra libertà politiche e libertà economiche. Io ho avuto recentemente occasione (1) di esaminare e paragonare fra loro le libertà politiche e le libertà economiche, e di notare come nei Governi moderni si largheggi più nelle politiche che non nelle economiche.

(1) Discorso letto all'Accademia de' Georgofili nella tornata del 10 giugno.

Or agli occhi di tutti le libertà economiche sono le più innocue e sono necessarie a preparare il paese alle libertà politiche; perchè un popolo che non sa fare i suoi affari, non sa per certo fare gli affari del pubblico.

Per conseguenza io vorrei meno larghezza nelle libertà politiche, o almeno quelle larghezze che sono proporzionate alla educazione del popolo, ma vorrei grande larghezza nelle libertà economiche; e questa larghezza nella libertà economica verrà quando si distruggerà il concetto della grande persona dello Stato che tutto genera, o tutto assorbe, e tutto signoreggia: quando non sarà più annichilata la persona nostra, in questa specie di panteismo sociale.

Ecco il concetto, ecco la tendenza che io combatto e combatterò sempre quanto potrò.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Convenendo io nelle massime esposte dall'onorevole Ministro delle finanze circa l'introduzione dell'imposta sull'entrata, perchè, mentre contribuisce alla perequazione dell'imposta fondiaria, giova d'altra parte a controllare le denunzie della ricchezza mobile, trovo però che per gli stessi principii di perequazione egli avrebbe dovuto introdurre una eccezione a favore dei nuovi fabbricati.

Per i nuovi fabbricati non regge certamente il principio dell'onorevole Ministro.

L'imposta sulle entrate, che egli intende di stabilire, si è per introdurre perequazione, perchè si suppone che la tassa fondiaria si è già immedesimata, sia nel fondo, sia nel fabbricato.

Ma quando si tratta di un fabbricato di nuova costruzione, si tratta di un capitale di ricchezza mobile, che si va a collocare, ad immobilizzare nel terreno. Ora, durante un certo tempo, un periodo che deve calcolarsi quasi di una generazione, perchè possa considerarsi già guadagnato a quest'imposta sul fabbricato, mi pare che non si potrebbe colpire il fabbricato nuovo della doppia tassa, cioè quella sulla rendita fondiaria e quella sull'entrata netta che ne deriva.

In questo modo noi verremo ad inceppare l'industria della fabbricazione, che dovrebbe invece essere incoraggiata, siccome quella che tanto giova al benessere dei paesi, specialmente delle città, e dà vita a tante altre industrie.

Io quindi vorrei richiamare l'attenzione del signor Ministro sopra questa eccezione, mentre il principio di un'eccezione simile si è già introdotto nella legge sulla rendita dei fabbricati, e si trovò necessario di esonerare per due anni i fabbricati nuovi dall'imposta sulla rendita, quasi a compenso di due anni di rendita che viene a perdere il capitalista che impiega i suoi capitali a fare una costruzione, perchè per due anni non ne ricava frutto. Ora, in questo caso sarebbe necessario esentare per un dato numero di anni assai maggiore dall'imposte sull'entrata il fabbricato nuovo, perchè, come dico, paga come capitale mobile, intan-

tochè non sia questo immedesimato colla proprietà stessa.

Siccome l'onorevole signor Ministro avrà da ritoccare certamente questa legge, e per l'avvertenza che io già feci in riguardo ad elevare il *minimum* dell'imposta della ricchezza mobile, e perchè per la esclusione dell'articolo 5°, viene a mancare un reddito rilevante alle finanze dello Stato, e vuolsi d'altra parte sostituire un lieve aumento sulla ricchezza mobile alla introduzione delle nuove tasse sulle vetture e sui domestici, che sono un duplicato dell'imposta sulla ricchezza mobile; così spero che il signor Ministro vorrà, in tempi più calmi, (perchè in oggi, essendo vicini al rimbombo del cannone, non è questione di fare emendamenti) vorrà, dico, trovar modo d'introdurre una eccezione a favore dei nuovi fabbricati.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Sarò brevissimo, perchè credo che il Senato desidera ed io pure lo desidero, di progredire celaramente.

Io non so veramente quanto l'esempio di una Nazione che estende tutti i giorni la sua proprietà territoriale, com'è l'America, nei suoi deserti, e l'esempio dell'Inghilterra che ha la sua proprietà fondiaria costituita feudalmente, non so, dico, quanto questi esempi possano essere applicati a noi che versiamo in circostanze del tutto diverse. Non so nemmeno come si possa dire che nell'imporre una rendita non si debba calcolare l'origine della rendita stessa. Se il principio fosse generale e generalmente approvato, io lo ammetterei; ma quando una parte di questa rendita nella sua fonte è già colpita da una tassa, e poi me la considerate ancora come rendita, e me la colpite di una seconda tassa, allora dico che all'origine bisogna aver riguardo, perchè se no, si colpisce la stessa cosa due volte.

Quanto poi alla tenuità di questa seconda tassa sulla rendita è precisamente uno dei motivi che m'indurrebbero a rifiutare in questa parte il progetto, perchè io vedo che per un tenuissimo prodotto si va a dare un gran disturbo ai contribuenti, ed a fare gravissime spese; perchè non creda il signor Ministro che lo stabilire una imposta sulle denunzie sia una tenue spesa od un tenue disturbo.

D'altronde, se il signor Ministro trova questa tassa tanto giusta, tanto conforme alla equità, allora la generalizzi e non ne crei due, lasciandone sussistere contemporaneamente una a fianco di un'altra.

Quale aspetto ha ora la misura che si prende? So ha l'aspetto di voler rendere giustizia ai contribuenti, perchè la si rende in così tenue dose, in dose omeopatica? Poichè in sostanza, come ognuno vede, ne' supposto modo gli è 1/10 circa che i contribuenti pagano; per conseguenza per gli altri 9/10 confermiamo l'ingiustizia, e facciamo giustizia omeopatica per un decimo solo.

Io non amo estendermi, ma quando si parla tanto della giustizia, io credo che si parli di una giustizia

in senso astratto, e che coloro che la difendono non abbiano mai veduto come vadano le cose praticamente.

Sgraziatamente appartengo alla provincia ove si è attivato la penuncia territoriale, ed ho visto come nella massima parte dei casi si è forzati, per fare un'apprezzazione della rendita, a ritornare agli antichi catasti, ai catasti che hanno 150 e 200 anni, perchè gl'imbarazzi che creano le denunce sono molto maggiori. Di più, vi è nei paesi nei quali sono in vigore gli affitti e le culture esercitate dai proprietari, un'enorme, una indicibile sproporzione tra le denunce di quelli che hanno i beni affittati e che non possono occultare i risultati dei loro contratti, perchè sono consegnati al registro, e viceversa le denunce di coloro i quali facendo valere i beni in economia non si curano di denunciare punto nè poco il vero reddito che dai loro beni ritraggono.

Le persone pratiche, e credo che in finanza bisogna esser pratici, sono obbligate a convenire, che il minore dei mali è quello di ritornare a catasti imperfettissimi, a catasti che hanno già 200 anni; perchè, ripeto, le differenze che si presentano dalle valutazioni risultate dai catasti sono infinitamente minori di quelle che risultano dalle denunce attuali; poichè purtroppo quando si tratta di pagare, tutti cercano di pagare meno che possono, quindi quelli che possono occultare occultano, quelli che non lo possono, sono dalla legge colpiti in proporzione di gran lunga maggiore degli altri.

Per conseguenza io credo che qualunque volta si vuole preferire la denuncia al sistema indiziario, e delle valutazioni dei catasti, si prenda un sistema non accettabile, sistema che può unicamente adottarsi quando è assolutamente indispensabile per mancanza di altri dati migliori. Quindi io credo non si possa, praticamente parlando, approvare quest'articolo, sebbene astrattamente considerato presenti un aspetto di apparente giustizia che in fatto poi diventa vera ingiustizia quando si voglia porre in pratica tale sistema.

Presidente. Se nessuno chiede ancora la parola rileggerò l'articolo per metterlo ai voti. *(Vedi sopra.)*
(Dopo prova e controprova è approvato)

TITOLO II.

Imposte e sovrainposte provinciali e comunali.

Art. 16. Dal 1° luglio 1866 saranno applicate, rispetto alle imposte e sovrainposte provinciali e comunali, le seguenti disposizioni:

È data facoltà alle Provincie di sovrainporre centesimi addizionali all'imposta principale sulla ricchezza mobile sino al limite del 25 per 0/10 della medesima.

Uguale facoltà è data ai Comuni; però qualora la Provincia non credesse di usare della sua facoltà interamente quella dei Comuni si estenderà di altrettanto, in guisa che nel complesso la sovrainposta sui redditi della ricchezza mobile in nessun caso possa oltrepassare il 50 per 0/10 della principale.

È esente da sovrainposte comunali e provinciali la imposta sui redditi di che agli articoli 5, 6 e 15.

Senatore di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore di Revel. Devo far notare al Senato come dipendentemente dal rigetto dell'art. 5 avvenuto ieri nasce una inconseguenza nella disposizione dell'art. 16. Se il Senato ieri non avesse preso la determinazione di chiudere la discussione sull'art. 5, io mi sarei permesso di rappresentargli le conseguenze che dalla ripulsa del medesimo nascevano. Arrivano quindi le mie osservazioni forse un po' tardi, ma tuttavia possono avere qualche opportunità. Si noti che nell'articolo 5 era detto che tutte le rendite erano tassate non più in seguito a consegna, ma sibbene per ritenuta sull'ammontare loro all'atto del pagamento. Evidentemente lo scopo della legge quale veniva stabilito da quest'articolo, era che la rendita non fosse suscettiva di altra tassa salvo di quella dell'8 per 0/10.

Difatti noi vediamo che all'articolo 16 era detto che è esente dalla sovrainposta comunale e provinciale l'imposta sui redditi di cui è cenno all'articolo 5. Dunque la tassa quando fosse stata per tutti dell'8 per 0/10 non andava soggetta a sovrainposta dei 25 centesimi secondo l'articolo 16 perchè escluso dall'ultimo alinea di questo stesso articolo; ora, per effetto della soppressione dell'art. 5 ne nasce che la rendita del Debito pubblico posseduta da individui dimoranti nel paese, e che debbono fare la loro consegna di ricchezza mobile, diventa suscettiva dell'aumento del 25 per 0/10 che non può più escludere l'articolo 5 pel fatto della soppressione. Conseguentemente avviene che non solo per effetto della soppressione è esente dalla tassa tutta la rendita posseduta all'estero, ma si viene ad aggravare del 25 per cento la rendita posseduta da nazionali.

Io credo che questo non fosse lo scopo della legge, anzi evidentemente era il contrario; quindi nasce lo sconcio che invece di aver considerata la rendita posseduta da nazionali, dai residenti nel paese non nelle stesse condizioni come quella posseduta all'estero, voi l'aggravate ancora del 25 per 0/10; e non so fino a qual punto possa questo essere giusto, possa essere conveniente, possa essere stato nella mente di quelli che proposero la legge.

Io non propongo emendamenti; noto solo che per effetto della soppressione di quell'articolo, la rendita posseduta dai nazionali rimane aggravata del 25 per cento, il che non sarebbe se fosse stato ammesso l'articolo 5.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Credo che la Commissione del Senato converrà che la citazione dell'articolo 5 deve essere eliminata, come conseguenza dell'eliminazione dell'articolo 5 medesimo. Per questa parte non vi è difficoltà; ma che la soppressione del-

l'articolo 5 abbia mutato lo stato attuale delle cose, io non lo penso.

L'articolo 5 portava mutamento allo stato presente della legislazione; rigettato quell'articolo, si ritorna a quella che oggi si pratica.

Amnesso l'articolo 5, si doveva la rendita pubblica di necessità sottrarre alla sovraimposta, poichè non si poteva sovraimporre in un sol luogo, in quello cioè in cui la ritenuta veniva operata; e quindi il metodo della ritenuta portava come conseguenza necessaria la sottrazione della rendita pubblica dalla sovraimposta provinciale e comunale. Ma una volta che voi, riformando questa legge, non per l'intrinseco della tassa, ma per la forma della sua riscossione come ritenuta, necessariamente avete rigettato nell'entrata generale quella parte che è rappresentata dalla rendita pubblica in quanto concorre a formare l'entrata dei cittadini sottoposti a questa tassa, essa non può più essere sottratta alla sovratassa provinciale e comunale.

Abbandonato il principio della ritenuta, le cose rimangono come sono attualmente. Oggi, chiunque rivela tra la sua entrata anche quella parte di essa che ritrae dalla rendita pubblica che possiede, paga la sovraimposta comunale e provinciale del luogo dove egli dimora e fa la denuncia. Dunque non si tratterebbe di introdurre una novità, ma semplicemente di lasciare le cose come sono.

Senatore di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore di Revel. L'onorevole signor Ministro non ha fatto che confermare in termini più espliciti quanto io aveva detto. La rendita posseduta attualmente dai nazionali paga la sovraimposta. Ma questo progetto di legge era inteso a modificare l'entità ed il modo della transazione di tutte le rendite sullo Stato senza distinzione: le gravava cioè dell'8 p. 0/0 e voleva che questa tassa si prelevasse mediante ritenuta all'atto del pagamento delle annuità, ma l'affrancava dalla sovraimposta; onde, se voi nell'aver respinto l'articolo 5 avete ricondotto l'imposta sulla rendita alla condizione portata dalla legge del 1864, evidentemente aumentate l'imposta più di quello che voleva il progetto di legge.

Mi sia permesso di dire che il Senato impone un'imposta del 25 0/0 sulle rendite che sono possedute dai regnicoli nel paese, quando il progetto di legge le voleva immuni da sovratassa, e per altra parte saranno immuni e dalla principale tassa e dall'addizionale quelle stesse godute all'estero. Lascio al giudizio del Senato l'apprezzamento di questo risultato.

Presidente. Il Senatore di Revel fa una proposta?

Senatore di Revel. Non faccio proposta alcuna.

Senatore San Severino. La numerazione degli articoli è cambiata pel fatto del rigetto dell'articolo 5.

Presidente. Ho detto sin da ieri quando si è votato sull'articolo 5 che si manteneva la primitiva numerazione, salvo poi a correggerla quando si fosse ristampato tutto il progetto, perchè altrimenti ne sarebbe nata una confusione.

Rileggo quindi l'articolo 16 per metterlo ai voti (Vedi sopra).

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(Approvato)

Art. 17. La facoltà concessa ai Comuni dall'art. 118, della legge 20 marzo 1865, N. 2248, è estesa eziandio ad imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze.

(Approvato)

Art. 18. L'imposta sul valore locativo è dovuta da chiunque privato cittadino o straniero tenga a sua disposizione del Comune una casa o un appartamento con mobili, siano questi propri o altrui, quand'anche non occupi o solo rade volte la sua casa od il suo appartamento.

Se la casa ad appartamento serve in parte a pubblico ufficio, a scuola, a istituto di beneficenza, o opificio o magazzino, la parte che è destinata a simili usi sarà esente da tassa.

Per gli appartamenti che si affittano mobiliati, e per quelli che si subaffittano con mobili o senza, la tassa è dovuta dal proprietario o dal primo inquilino, che se ne rivarrano sugli inquilini o subinquilini.

Le società, circoli, casini e stabilimenti privati sono imposti in nome collettivo in ragione dei locali di cui hanno l'uso o la disponibilità.

(Approvato)

Art. 19. Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto senza veruna detrazione.

Il fitto reale è determinato dalle locazioni scritte o verbali.

Il fitto presunto è stabilito per via di confronto con le case ed abitazioni poste in parità di condizioni.

(Approvato)

Art. 20. La tassa diretta sul valore locativo potrà essere proporzionale o progressiva.

La tassa proporzionale non sarà maggiore del 2 per cento.

Per applicare la tassa in ragione progressiva sul valore locativo, il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni e graduare la tassa dentro il limite di 4 a 10 per cento, determinando anche le categorie degli esenti.

(Approvato)

Art. 21. Quando i centesimi addizionali, provinciali o comunali sull'imposta fondiaria giungano complessivamente a pareggiare l'imposta principale governativa i Comuni non potranno aumentare ancora centesimi addizionali sulla fondiaria, se non ottenendone speciale autorizzazione dalla Deputazione provinciale, e semprechè nel tempo stesso sperimentino la tassa sul valore locativo.

(Approvato)

TITOLO III.

Tassa sulle vetture e sui domestici.

Art. 22. Sarà posta una tassa sulle vetture pubbli-

che e private e sui domestici, in conformità dell'Allegato A.

Presidente. Interrogo il Senato per sapere se delbo pur dar lettura dell'allegato A, a cui si riferisce l'art. 22.

Chi è di tal avviso, sorga. *(Nessuno si alza)*

Ometto dunque la lettura di questo allegato, e rileggo invece l'art. 22 per porlo ai voti. *(Vedi sopra.)*

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

TITOLO IV.

Imposte dirette.

CAPO I.

Dazi di confine.

Art. 23. Il Governo del Re è autorizzato a modificare la tariffa dei dazi doganali, purchè nessun nuovo dazio d'importazione, ad eccezione dei dazi sul vino e sui generi coloniali oltrepassi il dieci per cento, e nessun nuovo dazio d'esportazione il tre per cento del valore della merce.

Questa facoltà durerà tutto l'anno 1866.

(Approvato)

CAPO II.

Privative.

Art. 24. La tariffa del prezzo di vendita dei sali a datare dal giorno 1° del mese di luglio 1866 è stabilita come nell'annessa tabella, allegato B, compresi però il decimo di guerra.

Senatore di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore di Revel. Io prendo la parola solo per fare una osservazione, per dire cioè che la diminuzione di 5 centesimi che è stata fatta sul prezzo primitivamente proposto di centesimi 60 non è realmente un beneficio che si rechi alla classe dei consumatori segnatamente la meno agiata, in quantochè il sale è un articolo che si acquista a piccole pesate.

Ora, dovendosi venire a frazioni, il prezzo di 55 centesimi non tiene un posto esatto nelle pesate a peso decimale, e le frazioni che inevitabilmente si incontreranno nella vendita minuta andranno ad esclusivo beneficio del rivenditore, con danno dei consumatori e del Governo, il quale perdendo quei 5 centesimi, che pur potrebbero formare milioni, non fa vantaggio che al rivenditore.

Ministro delle finanze. Io faccio riflettere al Senato che la Commissione della Camera dei Deputati aveva proposto la cifra di 60 centesimi, la quale veramente era stata accettata dal Ministero, e che si fu in seguito ad un emendamento che si venne ai centesimi 55.

Presidente. Non domandandosi da altri la parola, e non facendosi dal Senatore di Revel una proposta formale, interrogo il Senato per sapere se anche su

quest'articolo debbo omettere la lettura dell'allegato B...

Vari Senatori. Sì, sì.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo 24 per porlo ai voti. *(Vedi sopra)*

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Art. 25. Il Governo del Re è autorizzato a mettere in vendita il sale per l'agricoltura e la pastorizia, preparato tanto in formelle quanto in polvere.

(Approvato)

Art. 26. Il Governo del Re è autorizzato a mettere in vendita in una zona del raggio di 20 chilometri dal confine, di terra, tabacco trinciato di terza qualità al prezzo di lire 2, 20 al chilogramma.

(Approvato)

Art. 27. I prezzi di vendita dei tabacchi *leccesi* a datare dal 1 maggio suddetto sono fissati come alla tabella, allegato C.

(Approvato)

Art. 28. L'introduzione dei tabacchi in foglia e lavorati nelle Provincie siciliane a cominciare dal 1° gennaio 1867 sarà soggetta al pagamento dei diritti indicati nella tabella allegato D.

(Approvato)

Art. 29. Dalla stessa data rimane vietata nelle Provincie siciliane la coltivazione del tabacco.

(Approvato)

Art. 30. Al trasporto ed al deposito dei tabacchi saranno applicate, nella zona doganale siciliana, le prescrizioni della legge doganale sul caffè e sugli zuccheri trasportati e custoditi nella zona stessa.

(Approvato)

Art. 31. Le infrazioni all'articolo 28 della presente saranno punite coll'applicazione delle pene stabilite dalla legge doganale: le infrazioni all'articolo 29 colle pene comminate dalla legge sulla privativa dei sali e tabacchi, pubblicata col Real Decreto 15 giugno 1865.

È data facoltà al Ministro delle finanze di provvedere con Decreti Reali alla limitazione dei porti in cui sia permessa l'introduzione dei tabacchi, ed alle discipline occorrenti a mantenere un'effettiva sorveglianza sul movimento dei tabacchi greggi e dei tabacchi lavorati nei magazzini e nelle manifatture delle Provincie siciliane.

(Approvato)

Art. 32. Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero delle finanze dell'anno 1867 la maggior spesa di L. 500,000, ripartite come segue:

Nella *parte ordinaria* per aumento nel personale delle guardie doganali in Sicilia . L. 300,000

Nella *parte straordinaria* per acquisto di macchine » 200,000.

Art. 33. La privativa delle polveri, in conformità delle disposizioni contenute nell'allegato E, sarà estesa a tutte le Provincie continentali del Regno nelle quali non sia attualmente in vigore.

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Non intendo oppugnare quest'articolo; prendo solo occasione dal medesimo per raccomandare al signor Ministro delle finanze che siano usati tutti i riguardi possibili e date tutte le possibili indennità a coloro che ora posseggono polveriere private.

Presidente. Se niuno più domanda la parola, metterò ai voti l'art. 33.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

CAPO III.

Disposizioni penali sul contrabbando pei dazi di confine e per le privative.

Art. 34. Sono approvate le disposizioni penali sul contrabbando dei dazi di confine e per le privative, contenute nell'allegato F.

(Approvato)

CAPO IV.

Dazi interni di consumo.

Art. 35. L'imposta in pro dello Stato istituita colla legge 3 luglio 1864, numero 1827, sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori, della carne, si estende alle farine, al riso, agli olii, al burro, sego, strutto bianco e allo zucchero.

Sono sostituite le annesse tariffe, allegato G, a quelle che andavano unite a detta legge.

Nella esportazione dei Comuni per l'estero dei prodotti compresi nella predetta tariffa sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno stabilite con Decreti Reali.

Nell'uscita dai Comuni chiusi le disposizioni dell'articolo 17 della legge 3 luglio 1864 sovracitata circa la restituzione del dazio dell'uva, mosto e vino sono applicate anche agli olii e alle ulive, con quelle cautele che saranno stabilite con apposito regolamento.

Senatore di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore di Revel. Io non sorgo per proporre emendamenti o variazioni, nè per fare appunti; sorgo solamente per pregare il signor Ministro di finanze a veder modo che sia favorita una classe di cittadini, la quale è grandemente cresciuta nelle condizioni odierne e merita riguardi: trattasi delle associazioni operaie.

A Torino v'è un'associazione di operai la quale ha per oggetto il mutuo soccorso.

Questi operai, per avere gli oggetti di prima necessità a migliori condizioni, si sono costituiti in associazione, e li comprano infatti con ribasso, prendendoli in massa, e quindi li cedono a quei cittadini membri della associazione, i quali hanno un libretto dichiarante che fanno parte della medesima, e si scrivono di tali oggetti per uso particolare.

Il Ministro sa, e lo sa il Senato, che nelle città murate indipendentemente dal dazio che grava il vino alla introduzione nel concentrico daziario, vi ha altresì un diritto di consumo che è in facoltà dei Comuni di imporre per aumentare la loro rendita. Ora succede, che nello Stato della legislazione attuale si verrebbe a considerare come vendita di vino e quindi soggetta a dazio quel consumo che si fa, come dico, per effetto di incetta fatta dall'azione comune degli operai, e che loro si distribuisce sovra buoni o sovra pagamenti, ma che non è puramente e semplicemente che il risultato di una compra in comune. Per causa della distribuzione fatta isolatamente, credo che sia emanata qualche disposizione di tribunali in proposito. Io non ho relazioni con questa Società; ma ho ricevuto precisamente ieri una lettera dal presidente della medesima, in cui si domanda che nell'occasione in cui verrà in Senato la discussione dell'articolo di legge a ciò relativo, il Ministro voglia dare qualche provvedimento, onde questo favore, se favore realmente si può domandare, sia concesso alle Società operaie.

È evidente che nelle condizioni attuali i lavori scemano, e quindi riescono più difficili i mezzi di vivere. Ora, dovendo l'associazione procacciarsi coi mezzi più favorevoli gli oggetti necessari, mi pare che, dove non si facesse qualche eccezione, risulterebbe uno scapito grave per l'operaio che merita assai considerazione, perchè prendendo il vino dal fondo comune per berlo in famiglia, mostrerà di essere miglior padre o miglior cittadino che quello il quale va a gozzovigliare all'osteria od in altri consimili luoghi.

Io, ripeto, non ne fo una proposta formale; prego solo il signor Ministro di trovare nei provvedimenti che egli dovrà dare per l'esecuzione di questa legge, qualche agevolezza per questa benemerita classe di cittadini, sempre però con quelle cautele che si richiedono acciò non ne nascano abusi. Ciò dico ristrettamente ai Comuni chiusi.

Spero che il signor Ministro vorrà dare qualche favorevole risposta, che certamente tranquillerà una massa considerevole di operai, assicurando loro un beneficio di cui utilmente godono.

Ministro delle finanze. Mi compiacio che si sia incominciato ad introdurre in Italia queste Società cooperative per la consumazione a buon mercato, che sono un complemento necessario, anzi sono destinate forse a sostituirsi a poco a poco in gran parte a quelle una volta solamente riconosciute, cioè alle Società di mutuo soccorso.

Io farò tutto il possibile per secondare la loro introduzione anche in altre città, perchè credo veramente che sieno una delle principali condizioni del migliore avvenire della classe operaia, che dev'essere l'oggetto della sollecitudine principale del Governo, massimamente poi quando si accrescono i dazi di consumazione.

Io quindi prometto all'onorevole conte di Revel di studiare con tutta l'attenzione che merita questo sog-

getto, e per parte mia posso assicurarlo che non mancherò di accordare tutti i favori possibili che potrà consentire per far prosperare queste Società, o per farle introdurre nelle città dove non sono ancora introdotte.

Senatore di Revel. Ringrazio il sig. Ministro di questa dichiarazione.

Presidente. Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo testè letto; chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Art. 36. Per l'applicazione delle nuove tariffe, i Comuni sono divisi in quattro classi; e per la riscossione dei dazi in esse determinati è mantenuta la distinzione di Comuni chiusi e di Comuni aperti.

(Approvato)

Art. 37. Sono Comuni di prima classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 50,000 abitanti.

Sono Comuni di seconda classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 50,000.

Sono rispettivamente Comuni di terza e quarta classe quelli che per la legge 3 luglio 1864, N. 1827, erano di quarta e quinta classe.

Consequentemente le prescrizioni dei due primi capoversi dell'art. 5 di detta legge non sono applicabili che ai Comuni delle prime tre classi.

Si applicheranno alla quarta classe le disposizioni dell'art. 5 stabilite pei Comuni di quinta classe.

(Approvato)

Art. 38. Gli animali che nascono nei Comuni chiusi sono considerati riguardo all'imposta come animali che vi entrano.

Si estenderà il dazio anche alle farine macinate entro la linea daziaria dei Comuni chiusi quando venga dichiarato che sono destinate per la consumazione locale.

La stessa disposizione si applicherà agli olii e ai vini fatti con olive ed uve raccolte nel perimetro daziario.

Sarà provveduto con apposito regolamento al modo di accertare la quantità delle farine, olii e vini prodotti nell'interno dei Comuni chiusi, destinati all'interna consumazione.

(Approvato)

Art. 39. L'art. 8 della legge suddetta è applicabile a tutte le carni annoverate nella nuova tariffa.

(Approvato)

Art. 40. I Consigli comunali possono imporre una tassa addizionale di consumo sulle derrate annoverate all'art. 35, ed un dazio di consumo sugli altri commestibili e sulle altre bevande, sui foraggi, combustibili, materiale da costruzione, mobili, sapone ed altre materie di consumo locale, di natura analoga ai generi suindicati, e ciò sino all'importo del 10 per cento sul loro valore. Però la tassa addizionale comunale non potrà oltrepassare il 30 per cento della principale, salvo per la farina, pane, paste e riso, ai quali potrà applicarsi il *maximum* degli altri dazi di consumo.

Potrà inoltre il Governo del Re acconsentire che

questo *maximum* sia portato al 15 per cento del valore previo il parere della Deputazione provinciale.

Potrà infine, durante il 1866, sulla domanda dei municipii, previo il parere della Camera di commercio e sentito il Consiglio di Stato, aggiungere altre materie di consumo locali a quelle sopraindicate sulle quali possano imporre una tassa i Comuni.

(Approvato)

Art. 41. La tariffa annessa alla presente legge entrerà in vigore dal 1° settembre 1866 quanto alle materie già soggette a dazio nella tariffa ora vigente.

Dal quel giorno medesimo, e sino al 31 dicembre dell'anno corrente, i Comuni chiusi pagheranno al Governo un'aggiunta del 20 per cento, ed i Comuni aperti un'aggiunta del 15 per cento rispettivamente sui canoni stabiliti nei contratti in vigore.

La intiera tariffa entrerà nel suo pieno vigore dal 1° gennaio 1867.

Pei Comuni compresi nell'appalto, il Governo si atterrà ai patti convenuti per determinare la misura dell'aumento corrispondente a quello delle tariffe.

(Approvato)

Art. 42. Sono mantenute tutte le disposizioni della legge 3 luglio 1864, n. 1827, che non siano espressamente modificate colla presente.

(Approvato)

Art. 43. I Comuni attualmente convenuti col Governo pei dazi di consumo avranno diritto di ottenere una proroga del loro contratto per un biennio, a datare dal 1° gennaio 1867, estendendolo anche ai nuovi dazi, purchè paghino un canone che pei Comuni chiusi non sia inferiore a ventun decimi e per gli aperti ai diciassette decimi del canone che ora corrispondono.

I Comuni già convenuti col Governo per un minimo, colla divisione delle eccedenze, dovranno pagare almeno il 5 per cento di più del nuovo canone totale di cui al capoverso precedente.

Ove però qualcuno di essi ricusasse la convenzione, il Governo potrà provvedere alla riscossione anche mediante appalti provinciali.

Per il Comune di Firenze il nuovo contratto sarà basato anco sull'ampliamento della nuova circoscrizione daziaria e sull'aumento della sua popolazione.

Pegli altri Comuni, ad eccezione di quello di Torino, per cui venne specialmente provveduto, si terrà per base della loro classe la popolazione accertata ufficialmente il 31 dicembre 1861, senza farsi carico degli eventuali aumenti e diminuzioni posteriori.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Credo mio debito di fare una avvertenza anche su quest'articolo. In esso si stabilisce di portare a 21 decimi dell'imposta che attualmente pagano in aumento ai Comuni chiusi e 17 decimi ai Comuni aperti. Questo calcolo, secondo me, è erroneo; è basato sovra dati che non sono abbastanza giustificati. Basti tra gli altri accennare che si prese per base il consumo di quintali 1, 70 di farina per ciascun

individuo ogni anno, mentre tutti i dati statistici delle nostre città e anche di Parigi danno un consumo di quintali 1, 20; quindi in questa parte i Comuni chiusi dovrebbero pagare 50 chilogrammi di più sopra quintali 1, 70. Molti altri errori vi sono nei calcoli della tabella ch'era annessa alla relazione della Camera dei Deputati. Non ho intenzione di proporre emendamenti sull'articolo ora in discussione, nè su altri, non essendo questo un momento di discussioni.

La legge attuale va accettata come legge di necessità, come legge di guerra, nonostante i difetti che possa contenere. Io mi son limitato ad accennarne alcuni ne' precedenti articoli ed altri vi sono che non saranno sfuggiti ai signori Senatori. Mio scopo è ora di dichiarare che coll'approvazione di questa legge non si intendono approvati tutti gli articoli che essa contiene, che si accetta la legge medesima come legge di guerra, ma coll'intenzione che debba poi a tempi più calmi essere corretta dal Ministero e riprodotta quindi con quegli emendamenti che l'esperienza dimostrerà necessari.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. I decimi di cui parla l'art. 43 sono stati calcolati con diffalco di una considerevole quantità che avrebbe potuto aggiungere un aumento basato sui calcoli della probabilità. Non starebbe quindi intieramente la conseguenza che si tira dai dati del calcolo contro il calcolo medesimo, poichè non è una quantità che risponda precisamente ai dati presi per base del calcolo, ma è una quantità minore quella che è rappresentata dai 21 decimi per i Comuni chiusi e di 17 decimi di canone per i Comuni aperti.

E per vero l'1, 70 di consumazione di farina cui allude l'onorevole Senatore Beretta, non è riferibile al solo grano e farine, ma anche al riso ed a tutti i succedanei che sono colpiti d'imposta col nuovo progetto, perchè realmente avendo raccolto notizie statistiche dalle varie parti dell'Italia per vedere quanta era la consumazione dei cereali nei paesi colpiti da dazio, sia per parte dei Comuni, sia per parte dei Governi (parlo dei Governi cessati), si vede una grande differenza tra la consumazione di un Comune e quella di un altro. Questa differenza in parte deriva da che la tassa non si può esercitare colla stessa regola e diligenza in tutte le città, essendo il contrabbando più o meno facile secondo la situazione della città, secondo la sua configurazione, secondo che è cinta o no di mura più o meno facili a superarsi dai contrabbandieri. L'altra differenza si vede derivare dalle diverse abitudini dei varii popoli che compongono la popolazione intera d'Italia, di consumare più o meno paste, più o meno riso; e si scorge precisamente questo che nella Lombardia, di cui naturalmente il senatore Beretta deve avere migliori e più dirette notizie, la consumazione in genere nelle città chiuse era più scarsa là dove il riso non era colpito, appunto perchè la consuma-

zione del riso in Lombardia, è in gran parte il rappresentante di quello di cui nelle Provincie meridionali tien luogo la pasta; ond'è che nelle Provincie meridionali d'Italia la farina di grano che si consuma per ogni testa è comparativamente maggiore della farina o grano che si consuma in Lombardia; ma non bisogna credere per questo che in Lombardia si consumi una quantità di grano minore, e cioè che la consumazione sia minore di quelle delle Provincie meridionali.

Credo pure che non regga interamente l'argomento che egli fondava sull'aver la Commissione della Camera dei Deputati basato sul dato di 1, 70 di consumazione e sul confronto di questa consumazione con quella d'altri paesi d'Europa.

Da tutti si sa che l'Italiano quando viaggia se va a *table-d'hôte* in un albergo; ancorchè non parli, è riconosciuto fra gli altri dalla quantità di pane che mangia. Nessun popolo consuma tanto pane quanto l'Italiano. Se l'Inglese od il Francese del Nord consuma 1, 20, egli è certo che l'Italiano consuma 1, 70 per uomo. Ma prescindendo da tutte queste osservazioni, di cui scusi il Senato se ho fatto lunga e troppo minuta disamina, a me basta ricordare il contesto dell'articolo 43 per provare che non è imposto alcun obbligo ai Comuni, ma semplicemente accordato loro un diritto. L'articolo 43 incomincia così:

« I Comuni attualmente convenuti col Governo pei dazi di consumo avranno diritto di ottenere una proroga del loro contratto..... purchè paghino 25 decimi di più. »

Questo non è un peso che siasi imposto ai Comuni; è una facoltà, è un diritto che loro si è accordato con piena libertà di esercitarlo. Se essi credono di essere troppo gravati, domanderanno di stabilire un contratto che sarà discusso liberamente da una parte e dall'altra. Se credono, come io penso, che sia stato un favore, eserciteranno il diritto, e questo sarà tutto il loro beneficio.

Senatore Beretta. Devo far osservare all'onorevole signor Ministro che l'adeguato di quintali 1, 20 di consumo di farina per ogni individuo non è per le sole città di Lombardia, ma per parecchie altre città d'Italia e risulta anche dai dati statistici della città di Parigi, come accennai. Che del resto, nelle tabelle della Commissione della Camera il riso non entra nei calcoli delle farine, ma vi è contemplato separatamente e vi fa figurare un probabile aumento di 3 milioni ed ottocento mila lire, se non prendo errore, non avendo qui presente le dette tabelle.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi intende di approvarlo, voglia alzarsi.

(È approvato)

Art. 44. Pei Comuni nei quali la riscossione dei dazi di consumo è stata ceduta alla Società dell'appalto generale il Governo potrà affidare alla Società stessa anche la riscossione dei nuovi dazi, dovendo in questo

caso la Società concessionaria pagare così pei Comuni chiusi, come pei Comuni aperti, quel maggior canone che sia in giusta proporzione colle variazioni delle tariffe portate dalla presente legge.

(Approvato)

Art. 45. In caso di guerra è fatta facoltà al Governo di provvedere con Decreto Reale alla esenzione temporaria del dazio di consumo pei viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate ed al modo di indennizzare i Comuni e gli appaltatori dei dazi in confronto degli introiti medii dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa.

A coloro che abusino di codesta esenzione saranno applicate le pene stabilite contro i frodatori del dazio di confine.

(Approvato)

Art. 46. Sarà punito con multa non minore del doppio del dazio dovuto, nè maggiore del decuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti sul dazio; o notifici quantità o qualità inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

A colui che dopo essere stato condannato tre volte commetterà una nuova contravvenzione, oltre il massimo della multa, potrà, se le circostanze dimostrino che si tratti di contrabbando per speculazione, essere applicata la pena del carcere estensibile a tre mesi.

Il massimo della pena sarà sempre applicato agli impiegati dello Stato o dei Comuni, agli agenti della forza pubblica, alle guardie doganali ed alle guardie comunali che abbiano partecipato al contrabbando.

Le suddette pene saranno applicate senza pregiudizio delle maggiori che fossero stabilite dalle altre leggi penali.

(Approvato)

Art. 47. È fatta facoltà al Governo di permettere che i dazi di consumo esclusivamente comunali si mantengano a tutto l'anno 1867 anche oltre il limite del *maximum* di cui all'art. 13 della legge 3 luglio 1864, N. 1827 nei Comuni dove le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite.

(Approvato)

TITOLO V.

Proventi di servizi pubblici.

Art. 48. I passaporti, le vidimazioni, e le legalizzazioni degli atti tanto fatti nello Stato per servire all'estero quanto fatti all'estero per servire nello Stato, sono tassati conforme alla tariffa unita, allegato H.

(Approvato)

Art. 49. È data facoltà al Governo del Re, previo il parere del Consiglio di Stato, di aumentare la tariffa di cancelleria dei consolati.

È dato parimenti facoltà al Governo del Re di stabilire una tassa sui cittadini e protetti italiani residenti nei paesi nei quali i trattati o gli usi consentono ai Consoli l'esercizio di una giurisdizione contenziosa, civile o penale.

Questa tassa sarà divisa in classi, e il suo prodotto servirà per provvedere al sussidio e ritorno in patria degl'Italiani indigenti ed incapaci di procacciarsi i mezzi di vivere, ad altri scopi d'istruzione, beneficenza ed utilità comune dei cittadini e protetti residenti del distretto consolare.

Sarà cancellata dal bilancio passivo 1867 quella parte del capitolo 12 del Ministero degli affari esteri che risguarderà le spese di rimpatrio, ed i sussidii, ai quali provveda la tassa sopraindicata.

È pure fatta facoltà al Governo di assoggettare ad un diritto giornaliero di residenza le persone che soggiornano nei lazzeretti; di imporre una tassa sulle mercanzie depositate e disinfettate nei lazzeretti secondo il peso ed il volume delle medesime, e di mettere a carico dei capitani dei bastimenti e le spese relative alle visite sanitarie ed alle guardie per la conturnacia a bordo. Codeste tasse saranno stabilite in misura da non eccedere le spese necessarie per i relativi servizi.

La tariffa e le tasse di cui sopra saranno presentate nella discussione della legge del bilancio 1867 per essere approvate.

(Approvato)

Art. 50. Le tasse sull'insegnamento tecnico, liceale ed universitario saranno stabilite e regolate in conformità della tabella, allegato I unito alla presente.

(Approvato)

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 51. È fatta facoltà al Governo del Re, previo l'avviso del Consiglio di Stato, di coordinare con decreti reali le disposizioni relative ai vari provvedimenti compresi nella presente legge con quelle delle leggi in vigore e di concordarle fra loro per quanto concerne la loro esecuzione.

(Approvato)

Art. 52. È fatta facoltà al Ministro delle finanze di emettere buoni del Tesoro sino alla somma di 50 milioni, oltre quella consentita con la legge del 20 luglio 1864, N. 1832.

(Approvato)

Art. 53. Il Governo del Re entro l'anno presenterà al Parlamento le proposte necessarie per compiere le riforme economiche nei pubblici servizi, e principalmente i disegni di legge riguardanti:

1° Le piante organiche dei Ministeri, delle Direzioni generali e delle Prefetture.

2° Le competenze e le graduali responsabilità dei pubblici uffiziali.

3° La riforma e l'unificazione degli Ordini giudiziari.

4° Il discentramento della pubblica istruzione.

5° La gestione suprema del pubblico Tesoro ed il sistema dei riscontri.

6° Tutti gli altri provvedimenti che occorrono per compiere il discentramento amministrativo, ed affidare intieramente i servizi locali alle Provincie ed ai Comuni.

(Approvato)

Allegato A

TASSA SULLE VETTURE E SUI DOMESTICI

Art. 1.

I possessori e concessionari di vetture sì pubbliche che private, tanto per uso proprio che per oggetto di speculazione e per servizio altrui, sono sottoposti ad una tassa.

Art. 2.

È considerata come vettura pubblica qualunque veicolo sospeso su molle e destinato al trasporto, mediante mercede, di persone o di merci.

Non sono compresi in questa legge i veicoli che percorrono le strade ferrate e quelli che sono di proprietà dello Stato.

Art. 3.

Chiunque intende mettere e tenere in circolazione una vettura pubblica dovrà munirsi di licenza.

Art. 4.

Non sarà accordata licenza se non si farà constare del pagamento della tassa nella misura fissata dalla presente legge.

Art. 5.

Le vetture pubbliche sono distinte in due categorie:

La prima categoria comprende le vetture che fanno un servizio a periodi fissi, o con destinazioni determinate, o che contengono più di cinque persone oltre il conduttore;

La seconda categoria comprende tutte le altre vetture da nolo o di piazza di qualunque forma e dimensione.

Art. 6.

La tassa di licenza cui sono sottoposte le vetture pubbliche è fissata dalla tariffa che va unita alla presente legge; e che servirà di base anche agli abbonamenti.

Art. 7.

Ogni possessore, a qualunque titolo, di vetture sospese su molle, destinate al trasporto delle persone è sottoposto ad una tassa, la quale è fissata dalla tariffa unita alla presente legge.

Art. 8.

La tassa sulle vetture private, che sieno fregiate di stemmi ed emblemi gentilizi, sarà raddoppiata.

Art. 9.

La tassa sulle vetture pubbliche è dovuta nel Comune dove è stabilita la sede principale del servizio; quella sulle vetture private, nel luogo ove se ne fa l'uso ordinario; e sarà pagata a trimestri anticipati.

Il trimestre cominciato s'intenderà per compiuto.

Art. 10.

Chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio suo e della sua famiglia, sarà sottoposto ad una tassa di lire tre per ogni serva, e di lire sei per ogni servitore, senza distinzione se i detti domestici ricevano o no l'alloggio o il vitto dalle persone da cui dipendono.

La tassa sarà raddoppiata per quei servitori che indossassero livrea.

Art. 11.

Non si comprendono nel novero di domestici:

1° I commessi, fattorini, operai, giornalieri e salariati che prestano i loro servizi per lavori agricoli, industriali e commerciali.

2° I trabanti e i soldati di confidenza.

3° I vetturali, sorveglianti e mozzi delle vetture pubbliche.

4° I famigli al servizio delle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei Comuni, e degli istituti di educazione, di istruzione e di beneficenza.

5° Coloro che nella giornata prestano servizio a più persone non conviventi nello stesso alloggio.

Art. 12.

Sono esenti dalle tasse contemplate in questa legge:

1° Il Re, ed i Membri della Famiglia Reale;

2° I rappresentanti e gli agenti delle potenze estere, salvo che sieno regnicoli o naturalizzati, e semprechè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi agenti dipendono;

3° I fabbricanti o negozianti di carrozze per il loro commercio;

4° I possessori di veicoli d'ogni specie destinati esclusivamente al trasporto delle merci.

Art. 13.

È data facoltà ai comuni di sovrimporre centesimi addizionali al principale delle tasse contemplate in questa legge, ma in nessun caso la sovrimposta potrà oltrepassare il 50 per cento della principale.

Art. 14.

Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, sarà provvisto all'esecuzione ed all'applicazione di questa legge.

Segue Allegato **A**

Tariffa delle tasse sulle vetture.

	Nei Comuni aventi popolazione agglomerata non minore di 30 mila abitanti	Nei Comuni aventi popolazione agglomerata non minore di 10 mila abitanti e non maggiore di 30 mila	Negli altri Comuni aventi popolazione agglomerata minore di 10 mila abitanti
<i>Vetture pubbliche:</i>			
1° Vetture di 1 ^a categoria per ogni posto da viaggiatori, e per ogni chilometro di percorrenza	L. 0 01	0 005	0 0025
2° Vetture di 2 ^a categoria, tassa fissa annuale	» 60 »	40 »	20 »
<i>Vetture private:</i>			
3° Vetture a quattro ruote con più di tre posti, compreso il conducente, disponibili pel trasporto delle persone, e vetture a quattro ruote e a due cavalli	» 40 »	20 »	10 »
4° Vetture a quattro ruote e ad un solo cavallo, con meno di tre posti disponibili, escluso il conducente	» 20 »	10 »	5 »
5° Vetture a due ruote	» 12 »	8 »	4 »

Allegato **B**

Tariffa dei prezzi per la vendita dei sali.

Qualità dei sali	Prezzo per ogni quintale metrico	Osservazioni
Comune e di Salso Maggiore	55 »	Nella vendita del sale al minuto il prezzo sarà sempre proporzionato a quello all'ingrosso.
Macinato	66 »	
Di Volterra	76 »	
Raffinato in pani e in polvere in scatole	6 »	
Sale proveniente dalla depurazione del nitro	6 »	
Per le fabbriche di soda e riduzione di minerali	prezzo di costo	Il sale proveniente dalla depurazione del nitro sarà venduto per uso esclusivo delle industrie alle quali è accordato il sale a prezzo di favore, e semprechè se ne trovi nei magazzini della Amministrazione finanziaria.
Per le industrie che lo adoperano come materia prima e per l'agricoltura e la pastorizia	12 »	
Per la salagione dei pesci	prezzo ordinario	

Ai salatori di pesci saranno rimborsate lire 40 per ogni quintale dopo la salagione semprechè si uniformino alle norme all'uso prescritte.

Allegato **C**

Tariffa dei prezzi per la vendita dei Tabacchi Leccesi in polvere.

Qualità dei tabacchi	PREZZO DI VENDITA			Osservazioni	
	dai magazzini ai rivenditori	dai rivenditori al pubblico			
		all'ingrosso	al minuto		
per Chilogramma	per Chilogramma	per Ettogramma			
Leccese	Qualità superiore	15 »	15 50	1 60	(Prezzo attuale)
	1 ^a qualità	11 »	11 50	1 20	
	2 ^a qualità	5 20	5 70	» 60	

Allegato **D**

Tariffa dei diritti d'importazione dei Tabacchi nelle Provincie Siciliane.

Qualità dei tabacchi	Unità	Dazio	Osservazioni	
Tabacchi lavorati	In foglie ed in coste di foglie	1 chil.	1 30	V. nota 100 della tariffa doganale.
	In foglie senza coste	»	1 50	
	Di Spagna in polvere	»	8 »	
	Altri tabacchi in polvere	»	3 »	
	Sigari fini d'Avana e simili	»	10 »	
	Sigari d'ogni altra specie	»	3 »	
Trinciati od in corda, e di qualunque altra preparazione	»	2 »		

Allegato EE

APPLICAZIONE DELLA PRIVATIVA

sulla fabbricazione e vendita della polvere da fuoco a tutto lo Stato.

Art. 1.

A partire dal 1° luglio prossimo venturo è abolita nelle provincie napoletane la privativa dei nitri.

I nitri che saranno importati dall'estero andranno soggetti al pagamento del dazio di entrata stabilito dalla tariffa doganale.

Art. 2.

La fabbricazione e la vendita delle polveri da fuoco e dei prodotti esplodenti similari, ad eccezione del cotone fulminante, sono riservate allo Stato.

Tale privativa è estesa a tutte le provincie del Regno, ad eccezione della Sicilia.

Art. 3.

Le qualità ed i prezzi di vendita delle polveri da fuoco sono determinati nella annessa tariffa.

Art. 4.

Sono applicabili alla privativa delle polveri, compatibilmente alla loro natura, le disposizioni tutte, anche punitive, portate dalle leggi delle private sui tabacchi in quanto non venga nella legge attuale diversamente disposto.

La multa pel contrabbando delle polveri sarà misurata in ragione di lire dieci a lire trenta per ogni chilogramma.

Art. 5.

È proibito il transito delle polveri da fuoco attraverso il Regno, senza licenza del Ministero delle finanze.

I contravventori a tale divieto saranno puniti colle pene fissate pel contrabbando.

Art. 6.

L'importazione delle polveri è permessa per uso particolare mediante il pagamento del dazio stabilito dalla vigente tariffa doganale.

Art. 7.

L'esportazione della polvere da fuoco è libera.

Coloro per altro che avessero acquistato dalle finanze polveri da fuoco per l'esportazione a prezzo di favore saranno puniti colle pene del contrabbando, ove le trattenessero o le reintroducessero furtivamente nel Regno.

La multa però sarà misurata in ragione di lire cinque a lire quindici per ogni chilogramma.

Per la commisurazione delle multe le frazioni di chilogramma saranno calcolate per chilogramma intero.

Art. 8.

Per ciò che riguarda la vendita delle polveri all'ingrosso e al minuto, il loro trasporto ed i rapporti fra gli spacciatori e l'Amministrazione, le cautele sulle polveri che si esportino a prezzo di favore e per quanto altro si riferisca alla esecuzione della presente legge, sarà provveduto con apposito regolamento approvato con Decreto Reale.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

All'epoca in cui andrà in vigore la presente legge dovranno esser chiuse tutte le fabbriche dei privati.

Art. 10.

Il Governo sulla domanda dei proprietari industriali, rileverà da essi gli utensili, le macchine, le polveri da fuoco e le materie prime che esistessero in detti stabilimenti e fossero in corrispondenza coll'ordinario esercizio dei medesimi. È pure autorizzato a rilevare, ove lo creda opportuno, i relativi terreni, corsi d'acqua e fabbricati, attenendosi, all'occorrenza, alle prescrizioni sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità.

Art. 11.

Le polveri da fuoco che non fossero acquistate dal Governo, dovranno essere notificate e depositate a spese dei proprietari di detti stabilimenti in luoghi custoditi, per essere entro sei mesi dalla data della loro consegna esportate all'estero.

Art. 12.

Chi non notificherà o depositerà nei termini prescritti le polveri da fuoco, o chi dopo sei mesi dall'attuazione della presente legge possedesse polveri da fuoco non provenienti dai magazzini dello Stato, o non fosse in grado di giustificarne il pagamento del dazio d'importazione sarà passibile delle pene del contrabbando.

Art. 13.

Per l'attuazione della privativa delle polveri da fuoco nelle provincie cui viene estesa è assegnata la somma di lire cinquecentomila da stanziarsi metà nel bilancio passivo, parte straordinaria, del Ministero delle finanze dell'esercizio corrente e metà nel bilancio passivo dell'esercizio 1867.

Art. 14.

La presente legge per ciò che riguarda la privativa delle polveri da fuoco andrà in attività col primo gennaio 1867.

Allegato I E

Tariffa dei prezzi per la vendita delle polveri da fuoco

Qualità delle polveri	Prezzi di vendita per ogni chilogramma			
	Dai magazzinieri ai rivenditori	Dai rivenditori al pubblico	Dai magazzinieri per l'esportazione	
Polvere da caccia {	Sopraffina, ossia reale in scatole di color rosso	8 »	8 50	» »
	Fina in scatole di color verde	6 »	6 50	» »
	Ordinaria in scatole di color bruno	4 »	4 50	» »
Polvere da cannone	3 »	3 30	2 »	
Polvere da mina	2 »	2 20	2 »	

OSSERVAZIONI

1. Il prezzo dei recipienti per la polvere da cannone e da mina sarà pagato a parte nella misura da determinarsi dal Ministero delle finanze d'accordo con quello della guerra.
2. Il prezzo delle frazioni di chilogramma nella vendita al minuto sarà proporzionato a quelli suindicati.

Allegato I F

Art. 1.

L'associazione di tre o più persone, che abbia per iscopo di commettere il contrabbando, costituisce un reato. Questo reato esiste anche pel solo fatto della organizzazione de' contrabbandieri.

Gli autori, direttori, o capi della medesima, pel solo fatto dell'associazione, saranno puniti col carcere da 3 mesi a 1 anno.

Ogni altra persona che faccia parte dell'associazione sarà punita col carcere da 1 a 6 mesi.

Art. 2.

Il contrabbando commesso dall'associazione di cui all'articolo precedente, o da taluno di essa quando il colpevole abbia agito previo concerto coi soci, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni.

Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere senza concerto con altri sarà punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando col carcere da sei giorni a due anni. Intendasi per contrabbandiere l'individuo che sia dato abitualmente al contrabbando.

Si reputerà come dato abitualmente al contrabbando l'individuo che sia condannato tre volte per contrabbando, o che sia condannato una sola volta per tre di questi reati.

Il contrabbando commesso da colui che non può essere ritenuto quale contrabbandiere, ma che è provato essere recidivo o reiteratore dei due soli contrabbandi sarà punito col carcere da sei giorni a sei mesi.

Colui che avrà commesso un solo contrabbando, sarà punito colla multa stabilita secondo i casi dal regolamento 11 settembre 1862, n° 867, e dalle leggi 13 luglio 1862, n° 710 e 15 giugno 1865, n° 2306.

Art. 3.

Il contrabbando sarà punito col carcere da 3 a 5 anni:

1° Quando avvenga a mano armata od in unione di tre o più persone quantunque non armate. Per armi si intendono quelle indicate nell'articolo 453 del Codice penale 20 novembre 1859.

2° Quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia far entrare, o che sia entrato in contrabbando.

3° Quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione d'impiegati dello Stato.

Art. 4.

Sarà considerato come agente principale :

Colui che abbia dato mandato, ovvero con doni, promesse, abuso di potere o di autorità, o con artifizii, colpevoli abbia indotto taluno a commettere il reato.

Colui che concorra immediatamente con l'opera sua all'esecuzione del reato o, nell'atto in cui si eseguisce, presti aiuto efficace a commetterlo.

Colui che scientemente e volontariamente somministri all'associazione di cui all'articolo 1, o a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, danaro o mezzi di trasporto necessari al contrabbando.

Art. 5.

Sono considerati quali complici :

1° Coloro che faranno atti di assicurazione del contrabbando, o che previo trattato od intelligenza con gli autori contemplati negli articoli precedenti ricetteranno, nasconderanno oggetti provenienti da contrabbando o s'intrometteranno per farli vendere;

2° Coloro che daranno le istruzioni o le direzioni per commettere il reato di contrabbando;

3° Coloro che avranno procurato al colpevole gli istrumenti, o qualunque altro mezzo che avrà servito all'esecuzione del reato stesso sapendo l'uso che si destinava di farne;

4° Coloro che senza immediato concorso all'esecuzione del reato avranno scientemente aiutato od assistito i colpevoli od il colpevole nei fatti che hanno preparato, facilitato, consumato il contrabbando.

Art. 6.

Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.

I complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato consumato.

Negli altri casi la pena sarà diminuita secondo le norme stabilite dai Codici penali del Regno.

Con la medesima pena, ma non applicata nel massimo, saranno puniti coloro che senza precedente trattato o intelligenza avranno ricettato o nascosto, o si saranno intromessi per far vendere oggetti provenienti da contrabbando.

Art. 7.

Il complice, il quale ignori la esistenza dell'associazione di cui all'articolo 1°, o ignori che nella esecuzione del reato concorrano o siano concorse le circostanze aggravanti di che all'articolo 3, sarà punito, secondo i casi, colle pene stabilite dall'articolo 2°.

Art. 8.

L'impiegato dello Stato e qualunque agente della pubblica forza, che abbia partecipato ad alcuno dei reati contemplati nella presente legge, sarà punito col *maximum* della pena.

Saranno anche puniti col *maximum* della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli

a vapore, gl'impresari e conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie, i padroni o direttori di alberghi, caffè od altri luoghi pubblici, i quali abbiano partecipato ad alcuno dei detti reati.

Art. 9.

Oltre le pene di cui agli articoli precedenti, i colpevoli dei reati previsti nella presente legge, saranno condannati alle multe stabilite nel regolamento doganale dell'11 settembre 1862, n° 867, e nelle leggi sulle privative del 13 luglio 1862, n° 710, e del 15 giugno 1865, n° 2396, ed obbligati solidariamente al pagamento delle stesse multe.

Gl'impiegati dello Stato e gli agenti della forza pubblica incorreranno altresì nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla legge; in caso di corruzione saranno puniti con la interdizione dai pubblici uffizi e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e la quale non potrà essere minore di lire 150.

Art. 10.

La merce od il genere che si voglia far entrare o che sia entrato in contrabbando saranno confiscati.

Saranno pure confiscati gli attrezzi impiegati nella preparazione del genere di privativa, le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.

Il valore delle cose confiscate sarà diviso a norma delle prescrizioni attualmente in vigore pel riparto delle multe.

Art. 11.

Nel contrabbando e nei reati parificati al contrabbando, che si commettano nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè od altri luoghi pubblici, gl'impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

Art. 12.

Sarà pubblicato nelle Provincie Toscane l'art. 453 del Codice penale del 20 novembre 1859.

Art. 13.

Nulla è immutato alle disposizioni delle leggi vigenti pei reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferite, o di altre offese alle persone, che possano commettersi in occasione del contrabbando.

Al colpevole del contrabbando sarà per questi reati applicato il *maximum* della pena stabilita dalle leggi del Regno.

Art. 14.

Nulla è parimenti immutato, pei casi non contemplati in questa legge, alle disposizioni punitive stabilite nelle leggi e nei regolamenti in vigore sulle dogane e sulle privative dello Stato.

Allegato G

Tariffa del Dazio interno di consumo.

	COMUNI				Annotazioni
	Classe				
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	
<i>Bevande</i>					
Vino ed aceto in fusti l'ettolitro	7 »	5 »	4 »	3 50	
» » » in bottiglie l'una	0 15	0 10	0 05	0 05	
Il vinello, il mezzovino, la posca, l'agresto, pagano la metà del vino.					
Mosto (nei soli Comuni chiusi) l'ettolitro	5 50	4 »	3 »	2 50	
Uva in quantità maggiore di 5 chilogrammi (nei soli Comuni chiusi) il quintale	3 50	2 50	2 »	1 50	
Alcool e acquavite sino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac l'ettolitro	24 »	16 »	12 »	9 »	
Alcool e acquavite a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac e liquori l'ettolitro	40 »	30 »	20 »	16 »	
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie . . . l'una	0 60	0 50	0 40	0 30	
<i>Carni</i>					
Buoi e manzi per capo	40 »	30 »	25 »	20 »	
Vacche e tori »	25 »	20 »	17 »	14 »	
Vitelli sopra l'anno »	22 »	16 »	14 »	12 »	
Vitelli sotto l'anno »	12 »	10 »	8 »	6 »	
Maiali »	16 »	12 »	10 »	8 »	
Il. piccoli da latte »	5 »	4 »	3 »	2 »	
Agnelli, capretti, pecore e capre »	0 50	0 50	0 30	0 25	
Carne macellata fresca il quintale	12 »	10 »	8 »	6 »	
Carne salata, strutto bianco »	25 »	20 »	17 »	14 »	
La tassa sulle bestie si riscuoterà a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 per 100 in quei Comuni che ne faranno richiesta e che provvederanno i pesi occorrenti.					

Segue Allegato G

Tariffa del Dazio interno di Consumo.

	COMUNI				Annotazioni
	Classe				
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	
<i>Farine e riso</i>					
<i>(Nei soli Comuni chiusi)</i>					
Farine di frumento, pane e paste . . . il quintale	2 »	1 80	1 60	1 40	
Farine, pane e paste d'ogni altra specie . . . »	1 40	1 20	1 »	0 90	
Riso »	2 »	1 80	1 60	1 40	
Il riso con buccia paga la metà, il risino un terzo del dazio già stabilito pel riso.					
<i>Olii e burro</i>					
<i>(Nei soli Comuni chiusi)</i>					
Burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta esclusi gli olii medicinali il quintale	8 »	7 »	6 »	5 »	
Olio minerale, sego »	4 »	3 50	3 »	2 50	
Frutti e semi oleiferi »	2 »	1 75	1 50	1 25	
<i>Zucchero</i>					
<i>(Nei soli Comuni chiusi)</i>					
Zucchero il quintale	10 »	8 »	6 »	4 »	

Tariffa della Tassa di fabbricazione.

Birra.	l'ettolitro	7 »
Acque gassose.. . . .		4 »

Allegato II

TARIFFA

Passaporti di 1 ^a classe	L.	20
Passaporti di 2 ^a classe	»	2
Vidimazioni dei passaporti di 1 ^a classe	»	5
Idem dei passaporti di 2 ^a classe	»	1
Legalizzazioni	»	4

Allegato I

Tabella delle tasse sull'insegnamento tecnico, liceale e universitario

1° Tasse scolastiche nelle Università governative ed altri Istituti d'istruzione superiore

Esame d'ammissione	L.	40
Iscrizione o tassa annuale d'esame.	»	100
Esame finale e diploma	»	120

2° Tasse scolastiche negli Istituti governativi d'istruzione secondaria

	Esame d'ammissione	Iscrizione annua	Esame di licenza
Scuole tecniche	L. 5	8	10
Ginnasi	» 10	30	10
Istituti tecnici.	» 30	40	60
Licei	» 30	40	60

Presidente. Ora si passerà allo squittinio segreto; prima però di procedervi, faccio conoscere al Senato l'ordine del giorno per domani.

I Signori Senatori sono pregati di riunirsi domani al tocco nella sala delle conferenze per affari interni, ed alle due in seduta pubblica per la discussione del progetto di legge sull'istruzione primaria, e successivamente per quelle altre che potrebbero essere in pronto.

Ministro delle finanze. Mi permetto di pregare io pure il Senato a ben voler domani essere in numero, perchè potrebbe avvenire che il Ministero avesse a fare qualche comunicazione.

Presidente. Ora si farà l'appello nominale.
(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	100
Voti favorevoli	86
Contrari	14

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5).